

## **DELIBERA N. 165 /10/CSP**

**Ordinanza-ingiunzione alla società Telecupole t.l.t. s.p.a.  
(emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole) per la violazione dell'  
art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002 e, in particolare, il paragrafo 4.4;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 46/10/DICAM/PROC. 2121/ZD datato 05 marzo 2010 e notificato in data 03 aprile 2010, con il quale è stata contestata alla società Telecupole S.p.A. con sede alla S.S. 20, Cavallermaggiore (CN), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole la violazione dell'art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05, a seguito della segnalazione del Corecom – Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (prot. n. 1903), pervenuta in data 13 gennaio 2010, in ordine alla trasmissione, il giorno 03 agosto 2009 "*dalle ore 16.00 alle ore 16.10*", in data 07 agosto 2009 "*ore 16.00*", in data 10 agosto 2009 "*dalle ore 16.00 in poi*" e il giorno 12 agosto 2009 "*dalle ore 16.00 in poi*", di televendite e di messaggi promozionali concernenti servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con l'indicazione in sovrapposizione sullo schermo di un numero telefonico a sovrapprezzo –prefisso 899 ;

RILEVATO che la parte, nel corso dell'audizione convocata il giorno 28 aprile u.s., su richiesta della stessa (prot. n. 22564) pervenuta in data 15 aprile u.s. ha affermato che *“nel periodo del passaggio al digitale terrestre con lo switch over e lo switch off non vi è stato un funzionamento ottimale delle procedure di controllo sulle apparecchiature di messa in onda a causa della sostituzione di tutte le apparecchiature del caso e a causa di un fulmine che ha messo fuori uso la vecchia messa in onda analogica ancora funzionante. Inoltre, nel periodo dal 24 maggio al 12 settembre è durata la doppia messa in onda analogica sul canale 64 e digitale sul canale 57. Allo stato degli atti in nostro possesso – dvd e registro dei programmi – i tempi di sfioramento sono nella misura di cui allegato n. 1 al presente verbale di audizione che però non sappiamo se siano avvenuti realmente visto che il timer della messa in onda denunciava irregolarità che si sono scoperte chiaramente in settembre e prontamente corrette come da fattura allegata al presente verbale di audizione”*; la parte, inoltre, in sede di audizione, ha prodotto memoria difensiva a firma dell'amministratore della società Telecupole, datata 27 aprile 2010, copia della lettera di richiesta danni alla società AON CB S.r.l. datata 08 luglio 2009, copia della risposta della società AON CB S.r.l. datata 17 ottobre 2010, copia della fattura n. 26 dell'8 luglio 2009 di Tenka Video Audiovisivi e copia della fattura n. 31 del 22 settembre 2009 di Tenka Video Audiovisivi; in particolare, con la memoria difensiva la parte ha precisato che *“gli sfioramenti risultanti dal registro programmi Telecupole, già consegnati al CORECOM Piemonte il 3/11/2009 sono”* pari, rispettivamente, a 1'7'', 40'', 2'51'' e a 1'40'' nei giorni 3, 7, 10 e 12 agosto 2009; inoltre, la parte, nel riconoscere l'essersi verificati degli *“sfioramenti minimi e irregolari”* nella trasmissione di televendite e di messaggi promozionali concernenti servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, sostiene che gli stessi siano stati causati da un funzionamento non ottimale *“delle procedure di controllo nelle apparecchiature di messa in onda”* dovuto al *“passaggio al digitale terrestre con lo switch over il 20 Maggio e lo switch off al 9/10/2009”*; in conclusione la società in questione sostiene di aver eliminato le conseguenze della violazione:

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non può essere accolto per i seguenti motivi:

- il riferimento alla circostanza che *“nel periodo del passaggio al digitale terrestre con lo switch over e lo switch off non vi è stato un funzionamento ottimale delle procedure di controllo sulle apparecchiature di messa in onda a causa della sostituzione di tutte le apparecchiature del caso e a causa di un fulmine che ha messo fuori uso la vecchia messa in onda analogica ancora funzionante.”*, appare generico, in quanto la società concessionaria è tenuta a dotarsi, comunque, di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;
- la documentazione prodotta dalla parte in sede di audizione, nonché la dichiarazione contenuta nella memoria difensiva in ordine alla soluzione, a partire dal mese di settembre, delle *“irregolarità”* in questione, non rileva quale esimente dell'avvenuta trasmissione di programmi televisivi comunque in violazione della citata disposizione contenuta nell'art. 34, comma 4, in quanto sull'emittente televisiva grava sempre una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- è l'emittente stessa a riconoscere sia in sede di audizione che con la presentazione di apposita memoria difensiva, i giorni 03, 07, 10 e 12 agosto 2009, dalle ore 16.00 in poi, *“sfioramenti minimi e irregolari”* nella trasmissione di televendite e di messaggi promozionali concernenti servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita.

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita - nella fascia oraria protetta di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 - televendite e messaggi promozionali concernenti a servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la

sovrapposizione di una numerazione telefonica – prefisso 899 - per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, i giorni 03, 07, 10 e 12 agosto 2009;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Telecupole integra la violazione dell'art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05 e del paragrafo 4.4. del “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002, i giorni 03, 07, 10 e 12 agosto 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telecupole T.L.T. S.p.A. esercente l'emittente televisiva satellitare Telecupole deve ritenersi elevata, in considerazione dell'incidenza del comportamento tenuto su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

si prende atto della dichiarazione della società predetta, nonché della documentazione prodotta in sede di audizione, di aver “*risolto con un intervento tecnico*” le “*irregolarità di cui ci siamo accorti in settembre*”;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00 euro) pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4 corrispondenti alla programmazione di pubblicità/televendite) nelle giornate del 3, 7, 10 e 12 agosto 2009) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI l'art. 34, comma 4, d.lgs. 177/05 e il paragrafo 4.4. del “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002;

VISTO l'art. 35, comma 2 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## ORDINA

alla società Telecupole S.p.A. con sede alla S.S. 20, Cavallemmaggiore (CN), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telecupole, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 (ventimila/00 euro), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.165/10/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 165/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola